

LA REMISSIONE DI QUERELA INTERVENUTA DOPO LA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO: IL RITO NEGOZIATO NON OSTA (PIÙ) ALLA DECLARATORIA DI NON PUNIBILITÀ NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE

Nota a Cass. pen., sez. VI, 6 aprile 2022 n. 19853, Pres. Di Stefano, rel. Ricciarelli

di Francesco Lazzarini

***Abstract.** Con la pronuncia che si annota, la Cassazione annulla senza rinvio una sentenza di patteggiamento impugnata con un ricorso volto unicamente a far valere la sopravvenuta remissione della querela. La Suprema corte si discosta dal suo precedente orientamento, che individuava nella scelta del rito negoziato un ostacolo alla declaratoria della causa estintiva, escludendo che, ai fini dell'operatività di quest'ultima, la sentenza di patteggiamento si differenzi da quella di condanna. Il contributo richiama gli indirizzi giurisprudenziali consolidati, cui aderisce la pronuncia annotata, in materia di concorso tra cause di inammissibilità del ricorso e cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., cercando di comprendere se la genesi negoziale della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti possa in qualche modo giustificare una deroga allo ius receptum in materia di estinzione del reato ex art. 152 c.p.*

SOMMARIO: 1. La decisione della Cassazione. – 2. Il precedente difforme. – 3. Gli istituti sottesi alla fattispecie. – 3.1. L'inammissibilità del ricorso e le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. – 3.2. Il trattamento speciale riservato alla remissione di querela. – 3.3. La (dubbia) natura della remissione di querela. – 4. La rilevanza del patteggiamento nella risposta al problema. – 4.1. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento. – 4.2. Le peculiarità della sentenza di patteggiamento e gli effetti sui poteri di impugnazione delle parti. – 5. Una decisione tra principi generali e (discutibili) deroghe.

1. La decisione della Cassazione.

Con la sentenza che si annota, la Suprema Corte si pronuncia sulla possibilità di fare valere, attraverso il ricorso per cassazione, l'estinzione del reato per remissione di querela, intervenuta dopo la sentenza di patteggiamento.

Nella sua sintetica motivazione, la Sesta sezione richiama il *dictum* della sentenza Chiasserini¹, che accorda prevalenza alla declaratoria di non punibilità *ex art.* 129 c.p.p. per sopravvenuta remissione di querela rispetto a eventuali cause di inammissibilità dell'impugnazione, nonché le pronunce che, da tempo, consentono di proporre ricorso per cassazione unicamente allo scopo di introdurre nel processo l'intervenuta estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p.².

Ribadito che le peculiarità della remissione di querela sono tali da differenziarla dalle altre cause estintive, la Corte sostiene che i principi sopra richiamati debbano avere applicazione anche quando il ricorso per cassazione abbia ad oggetto una sentenza di patteggiamento, pur nella consapevolezza che ad un esito opposto era giunta la Quinta sezione poco più di tre anni fa. Circostanza che, comunque, non induce il Collegio ad una puntuale confutazione del precedente, che semplicemente «non può condividersi».

2. Il precedente difforme.

Il riferimento corre alla sentenza Conti del 2018³, con cui la Cassazione aveva sostenuto l'impossibilità di estendere la *ratio* della sentenza Chiasserini al patteggiamento.

La Corte suprema aveva ritenuto «decisivo» che la pronuncia impugnata fosse una sentenza *ex art.* 444 c.p.p., senza peraltro approfondire le ragioni per cui il rito speciale debba ritenersi preclusivo dell'applicabilità di un principio ormai pacifico nel diritto vivente. Richiamata la tassatività dei motivi di ricorso *ex art.* 448, comma 2-*bis*, c.p.p., per negare che, nella fattispecie, ricorresse un'ipotesi di pena illegale, la Cassazione aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso, sulla base della considerazione che l'imputato aveva proposto impugnazione per motivi non consentiti dalla legge processuale.

3. Gli istituti sottesi alla fattispecie.

La vicenda lambisce alcune tematiche generali, a cui è opportuno accennare prima di interrogarsi sull'eventuale incidenza che il rito speciale del patteggiamento può dispiegare sulle questioni oggetto della pronuncia.

In particolare, si tratta del rapporto tra l'inammissibilità del ricorso per cassazione e la declaratoria di non punibilità *ex art.* 129 c.p.p., della natura da riconoscere alla remissione di querela e del trattamento speciale alla stessa riservato rispetto alle altre cause di estinzione del reato.

¹ Cass., Sez. un., 25/02/2004, n. 24246, Chiasserini, in *C.E.D. Cass.*, n. 227681.

² Cass., sez. IV, 19/10/2016, n. 39226, Bestente, in *C.E.D. Cass.*, n. 268625; Cass., sez. VI, 13/01/2001, n. 2248, Cagnazzo, in *C.E.D. Cass.*, n. 2249209.

³ Cass., sez. V, 04/12/2018, n. 11251, Conti, in *C.E.D. Cass.*, n. 276036.

3.1. L'inammissibilità del ricorso e le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.

Al pari del Codice Rocco, anche il codice attualmente in vigore non prevede una disposizione volta a disciplinare il concorso tra le cause di inammissibilità delle impugnazioni e le cause di non punibilità che impongono l'immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p., così che, nel silenzio della legge, è toccato agli interpreti ricostruire il quadro.

Secondo un primo indirizzo, emerso già nel vigore del vecchio codice, dovrebbe sempre prevalere la dichiarazione di inammissibilità. Si afferma, infatti, che l'accertamento sulla validità del rapporto processuale sia logicamente e cronologicamente anteriore a qualsiasi altro adempimento⁴. In presenza di un'impugnazione inammissibile, non penderebbe addirittura il procedimento⁵: la fase compresa tra il ricorso e la declaratoria di inammissibilità rimarrebbe circoscritta al solo accertamento della corretta instaurazione del giudizio di cassazione e non riserverebbe spazio ad altre decisioni⁶.

Né porterebbe a diversa conclusione l'art. 648, comma 2, c.p.p., a norma del quale la sentenza diviene irrevocabile solo all'atto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La disposizione non starebbe infatti a significare che, fino a quel momento, possa pronunciarsi la declaratoria ex art. 129 c.p.p., ma si limiterebbe a disciplinare il passaggio in giudicato della sentenza⁷. Questa opzione ermeneutica distingue due diverse nozioni di giudicato: quello formale, che esprimerebbe l'irrevocabilità e l'esecutività del provvedimento, cui farebbe riferimento l'art. 648, comma 2, c.p.p., e quello sostanziale, a cui corrisponderebbe la definitività e il vincolo derivante dalla statuizione giudiziale⁸. In questo senso, la declaratoria di inammissibilità sarebbe utile al solo formarsi del giudicato formale, ma non di quello sostanziale, avendo un'efficacia meramente dichiarativa e ricognitiva di una situazione già concretizzata nel momento in cui è sorta la causa di inammissibilità⁹.

⁴ FOSCHINI, *Inammissibilità dell'impugnazione e obbligo di declaratoria di cause di non punibilità*, in *Arch. pen.*, 1945, 156; BIONDI, *Tanto tuonò che piovve! La prima condanna dell'Italia da parte della Corte edu in tema di overturning sfavorevole in appello: una sentenza (quasi) annunciata*, in *Cass. pen.*, 2017, nota 29; GALATI, *Le impugnazioni*, in *Diritto processuale penale*, vol. II, a cura di Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, Milano, 1995, 471; MARANDOLA, *Inammissibilità del ricorso per cassazione e declaratoria di determinate cause di non punibilità nella giurisprudenza delle Sezioni unite*, in *Cass. pen.*, 2000, 1544; GAITO, *In tema di confini tra inammissibilità e rigetto del ricorso per cassazione*, in *Giur. it.*, 1996, II, 129, secondo cui «la potestà giurisdizionale si esercita solo nei processi instaurati legalmente» e il controllo «si risolve in un vaglio giudiziale sulla regolarità dell'investitura del giudice rispetto al procedimento concreto».

⁵ VESSICHELLI, *Categoria della inammissibilità. Nel giudizio di cassazione*, in *www.cortedicassazione.it*, 13/04/2022, 13.

⁶ Cass., Sez. un., 17/12/2015, n. 12602, Ricci, in *C.E.D. Cass.*, n. 266818.

⁷ MARANDOLA, *op. cit.*, 1543-1544.

⁸ TURCO, *Cause di non punibilità ex art. 129 e inammissibilità dei mezzi di impugnazione ex art. 591 tra garanzia ed efficienza*, in *Cass. pen.*, 2001, 1253-125.

⁹ VESSICHELLI, *op. cit.*, 13; MARANDOLA, *op. cit.*, 1254; in questi termini si esprime anche Cass., Sez. un., 17/12/2015, n. 12602, cit.

Secondo un diverso indirizzo, invece, la priorità andrebbe accordata alla declaratoria delle cause di non punibilità.

La sopra tratteggiata distinzione tra giudicato formale e sostanziale sarebbe arbitraria, non trovando riscontro nella sistematica del codice¹⁰: la sentenza diventerebbe irrevocabile solo all'atto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, così che dovrebbe riconoscersi operatività alle fattispecie estintive maturatesi prima di tale momento¹¹.

In questo senso deporrebbe anche il tenore testuale dell'art. 129 c.p.p. e, in particolare, l'espressione «in ogni stato e grado del processo»¹². Questa disposizione rappresenterebbe «un canone di comportamento esplicito per il giudice, sul quale [...] non possono prevalere aprioristiche concezioni di tipo dogmatico, quali quelle facenti leva su insuperabili priorità logiche nella verifica giurisdizionale o su letture "sostanzialistiche" del giudicato»¹³.

I valori sottesi all'art. 129 c.p.p. avrebbero natura strettamente sostanziale e rappresenterebbero un'estrinsecazione del *favor rei*, così che dovrebbero reputarsi superiori a quelli posti a fondamento delle cause di inammissibilità, aventi natura prettamente processuale¹⁴.

Tra gli estremi orientamenti indicati, si collocano altre vie interpretative.

Una di queste è quella imboccata dalla Corte di cassazione a Sezioni unite nella sentenza Cresci del 1994¹⁵. Il giudice nomofilattico, ritenuto che fosse fondata la distinzione tra giudicato formale e sostanziale e che la questione andasse risolta sulla base delle «norme che regolano il processo», cristallizzò la distinzione tra cause di inammissibilità "originarie" e "sopravvenute". Quelle "originarie", coincidenti con la mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., vennero reputate tali da rendere l'atto inidoneo a introdurre il giudizio davanti alla Corte e quindi preclusive di una pronuncia *ex art. 129 c.p.p.* All'opposto, le cause sopravvenute, tra cui rientrerebbero

¹⁰ CAPRIOLI-VICOLI, *Procedura penale dell'esecuzione*, Torino, 2011, 46; VALENTINI, *I profili generali della facoltà di impugnare*, in AA.VV., *Le impugnazioni penali*, diretto da Gaito, Torino, 1998, 261-262; GREVI, *Un caso clinico in tema di impugnazioni dilatorie*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 1170. La distinzione era criticata anche nel vigore del vecchio codice, v. VALENTE, *L'inammissibilità dell'impugnazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1998, 550.

¹¹ MARANDOLA, *op. cit.*, 1544.

¹² MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica di inammissibilità*, Torino, 2004, 153, secondo cui l'opposta tesi interpretativa si risolve in una «*interpretatio abrogans*» dell'art. 129 c.p.p.

¹³ MARAFIOTI, *op. cit.*, 152; pure chi riconosce che l'inammissibilità, a rigore, dovrebbe precludere la declaratoria *ex art. 129 c.p.p.* afferma che «suona alquanto stonato, proprio dal punto di vista della giustizia sostanziale, sostenere che il giudice, il quale si trovi dinanzi ad una chiara causa di non punibilità, magari consapevolmente ignorata dal suo predecessore, debba chiudere entrambi gli occhi e dichiarare l'inammissibilità del gravame», v. VALENTINI, *op. cit.*, 260. *Contra* Cass., Sez. un., 21/06/2018, n. 40150, Salatino, in *C.E.D. Cass.*, n. 273552, secondo cui «l'art. 129 c.p.p. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione» e il controllo «si risolve in un vaglio giudiziale sulla regolarità dell'investitura del giudice rispetto al procedimento concreto», così già Cass., Sez. un., 17/12/2015, n. 12602, cit. ¹⁴ TRANCHINA, voce *Impugnazione*, in *Enc. dir.*, vol. XX, Torino, 1970, 758 ss.; VALENTINI, *op. cit.*, 264.

¹⁴ TRANCHINA, voce *Impugnazione*, in *Enc. dir.*, vol. XX, Torino, 1970, 758 ss.; VALENTINI, *op. cit.*, 264.

¹⁵ Cass., Sez. un., 11/11/1994, n. 21, Cresci, in *C.E.D. Cass.*, n. 199903.

quelle *ex art. 606, comma 3, c.p.p.*, non furono considerate ostative alla declaratoria di non punibilità.

Peraltro, la distinzione perse rapidamente rilevanza nella giurisprudenza della Cassazione, le cui Sezioni unite adottarono interpretazioni via via più restrittive, ispirate innanzitutto all'obiettivo di contrastare, in via pretoria, la pratica dei ricorsi dilatori finalizzati a ottenere una declaratoria di intervenuta prescrizione¹⁶.

Con la sentenza Piepoli del 1999, le Sezioni unite ampliarono il novero delle cause di inammissibilità "originarie" e vi ricompresero, oltre ai vizi *ex art. 591 c.p.p.* (con l'eccezione della rinuncia), la proposizione di motivi non consentiti o non dedotti in appello, escludendo solo la manifesta infondatezza dei motivi. Si ritenne, infatti, che quest'ultima fattispecie sottendesse una delibazione di merito¹⁷. L'anno successivo, sempre le Sezioni unite, con la sentenza De Luca, ritennero di ascrivere all'ambito dell'inammissibilità originaria anche la proposizione di motivi manifestamente infondati, certificando così l'obsolescenza della distinzione sopra richiamata¹⁸, residuando, quale unica ipotesi di inammissibilità "sopravvenuta", quella della rinuncia¹⁹. Del resto, fu la stessa Cassazione a prendere coscienza che la sistematica della sentenza Cresci non avesse ragion d'essere nel vigore del codice attuale. La distinzione tra la dichiarazione di impugnazione e la presentazione dei motivi, prevista dal codice del 1930, infatti era stata superata dal principio di unicità dell'atto di impugnazione²⁰.

Coerentemente con i presupposti concettuali che si è cercato di tratteggiare, la Suprema Corte ha escluso in radice l'ammissibilità di un ricorso volto unicamente a reclamare l'applicazione di una causa di non punibilità sopravvenuta, ritenendolo contrario alla logica stessa dell'impugnazione, che, anche etimologicamente, rinvia all'"attacco" e alla "critica" contro il contenuto di un provvedimento. Inoltre, si è sostenuto che, diversamente ragionando, si violerebbe il principio di tassatività dei motivi²¹.

¹⁶ PRESUTTI, *Ancora un intervento delle Sezioni unite in tema di inammissibilità della impugnazione e declaratoria ex art. 129 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2000, 843 e 845-846, in cui si riconducono le continue rinvii alle Sezioni unite, intervenute tra il 1994 e il 2000 alla forte insofferenza per l'uso strumentale del ricorso per cassazione.

¹⁷ Cass., Sez. un., 30/06/1999, n. 15, Piepoli, in *Cass. pen.*, 1534, con nota di MARANDOLA, *op. cit.*

¹⁸ LEO, *Ricorso inammissibile e sopravvenuta remissione della querela: un passo indietro delle Sezioni unite*, in *Cass. pen.*, 2004, 3155; anche Cass., Sez. un., 26/06/2015, n. 47766, Butera, in *C.E.D. Cass.*, n. 265107 riconosce che si è pervenuti alla «categoria unitaria della causa di inammissibilità». *Contra*, v. MAZZA, *La nuova cultura dell'inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in *Cass. pen.*, 2017, 3472, secondo cui tale indirizzo finisce per consentire alla Cassazione «una piena discrezionalità nell'individuare *ex post* lo sfuggente discrimine fra rigetto e inammissibilità, fra infondatezza e manifesta infondatezza». In senso adesivo, v., invece, CIAVOLA, *Le Sezioni unite superano la tradizionale distinzione tra cause di inammissibilità originarie e sopravvenute e pongono un importante freno alla prassi dei ricorsi manifestamente infondati*, in *Cass. pen.*, 2001, 2988; CIARAVOLO, *Altolà delle Sezioni unite della Cassazione contro il processo come strumento dilatorio*, in *Guida dir.*, 2001, VIII, 76; MONASTERO, *Inammissibilità delle impugnazioni e applicabilità dell'art. 129 c.p.p. nel giudizio di legittimità*, in *Cass. pen.*, 2002, 92.

¹⁹ Cass., Sez. un., 22/11/2000, n. 32, De Luca, in *C.E.D. Cass.*, n. 217266; ricostruisce sinteticamente l'attuale assetto, in questo senso, SIRACUSANO-GALATI-TRANCHINA-ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, Milano, 2013, 761.

²⁰ Cass., Sez. un., 22/11/2000, n. 32, *cit.*

²¹ Cass., Sez. un., 27/06/2001, n. 33542, Cavalera, in *Cass. pen.*, 2002, 81, con nota di CARCANO, *Il percorso della*

Gli indirizzi richiamati si sono consolidati e la prevalenza delle cause di inammissibilità su quelle di non punibilità ha assunto la valenza di principio generale²², anche se, accanto a questa regola, sono sorte diverse eccezioni, che restituiscono un quadro difficilmente ricostruibile in termini unitari.

In particolare, vengono in rilievo l'*abolitio criminis*²³ e la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice²⁴. La loro prevalenza sull'inammissibilità del ricorso pare suggerita da esigenze di economia processuale e di ragionevole durata: si vuole evitare l'apertura di una nuova fase davanti al giudice dell'esecuzione *ex art. 673 c.p.p.*, nei casi in cui può provvedere direttamente la Corte di cassazione²⁵.

Del tutto eccentrica rispetto alla *ratio* sopra ricostruita è la giustificazione in base alla quale si è ritenuto che la remissione di querela prevalga sull'inammissibilità del ricorso e, addirittura, si è ammesso che l'impugnazione possa essere proposta al solo fine di veicolare nel procedimento la predetta causa estintiva. Non si tratta qui di realizzare obiettivi di ragionevole durata, posto che la remissione, per espressa disposizione normativa, può intervenire, di regola, solo fino al passaggio in giudicato della sentenza.

giurisprudenza di legittimità sul rapporto tra inammissibilità e prescrizione del reato e di MONASTERO, *Inammissibilità delle impugnazioni e applicabilità dell'art. 129 c.p.p. nel giudizio di legittimità*; Cass., Sez. un., 25/02/2004, n. 24246, cit.

²² Cass., Sez. un., 17/12/2015, n. 12602, cit.; Cass., Sez. un., 22/03/2005, n. 23428, Bracale, *C.E.D. Cass.*, n. 231164; Cass., sez. V, 19/11/2014, n. 15599, Zagarella, in *C.E.D. Cass.*, n. 263119; Cass., Sez. un., 17/12/2015, n. 12602, cit.; Cass., sez. VI, 12/05/2006, n. 19279, in *Cass. pen.*, 2006, 3758, con nota di AMATO, *Stupefacenti: la Cassazione precisa i confini entro cui può essere fatto valere lo ius superveniens più favorevole*.

²³ Cass., Sez. un., 22/11/2000, n. 32, cit.; Cass., Sez. un., 22/03/2005, n. 23428, cit.; Cass., Sez. un., 26/06/2015, n. 47766, cit.; alla fattispecie è equiparata quella dell'intervenuta incompatibilità della norma incriminatrice di diritto interno con la norma europea, Cass., sez. I, 05/10/2011, n. 39566, Goncalves Pereira, in *C.E.D. Cass.*, n. 251166.

²⁴ Cass., Sez. un., 22/11/2000, n. 32, cit., Cass., Sez. un., 22/03/2005, n. 23428, cit.; Cass., Sez. un., 26/06/2015, n. 47766, cit.

²⁵ A queste fattispecie ne sono state equiparate altre. Si tratta, in particolare, della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che determina il trattamento sanzionatorio (Cass., Sez. un., 26/02/2015, n. 33040, Jazouli, in *C.E.D. Cass.*, n. 264206), così come dell'illegalità della pena, irrogata in specie diversa da quella legale o in misura superiore al massimo edittale (Cass., Sez. un., 31/03/2022, Miraglia, in attesa del deposito delle motivazioni, l'informazione provvisoria si rinviene in www.sistemapenale.it). Non sono circostanze idonee a integrare una causa di non punibilità *ex art. 129 c.p.p.*, tuttavia, la loro disciplina testimonia l'attitudine estensiva della medesima ragione di fondo (Cass., Sez. un., 26/02/2015, n. 33040, cit.). Con riferimento a queste fattispecie, infatti, una volta passata in giudicato la sentenza, la giurisprudenza interpreta in senso marcatamente estensivo i poteri del giudice dell'esecuzione (quanto all'incostituzionalità della norma che determina il trattamento sanzionatorio, v. Cass., Sez. un., 29/05/2014, n. 42858, Gatto, in *C.E.D. Cass.*, n. 260699; quanto all'illegalità della pena, v. Cass., sez. IV, 16/05/2012, n. 26117, Toma, in *C.E.D. Cass.*, n. 253562; Cass., sez. I, 23/01/2013, Villirillo, n. 38712, in *C.E.D. Cass.*, n. 2568789; Cass. sez. I, 20/01/2014, n. 14677, Medulla, in *C.E.D. Cass.*, n. 259733).

3.2. Il trattamento speciale riservato alla remissione di querela.

Il *leading case* in materia di remissione di querela è rappresentato dalla sentenza Chiasserini, pronunciata dalla Corte di cassazione a Sezioni unite nel 2004²⁶, puntualmente richiamata dalla decisione che si annota.

Già nelle premesse, la Suprema Corte parve disconoscere l'impostazione univocamente seguita a partire dalla citata sentenza Cresci, secondo cui il rapporto tra l'art. 129 c.p.p. e l'inammissibilità del ricorso andava delineato sulla base delle «norme che regolano il processo»²⁷. In questo caso, infatti, i giudici precisarono che le ragioni della decisione «prescindono da modelli interpretativi di diritto processuale [...], risultando, invece, coordinate con i precetti di diritto sostanziale»²⁸.

Data per presupposta la riconducibilità della remissione di querela alle cause di estinzione del reato, la Corte reputò che a renderla meritevole di un trattamento speciale fosse l'art. 152, comma 3, c.p., a norma del quale la stessa «può intervenire solo prima della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti». Quest'ultimo inciso, nella parte in cui prevede la possibilità di incidere anche su una condanna irrevocabile, fu considerato idoneo ad assimilare la remissione di querela all'*abolitio criminis* e alla declaratoria di illegittimità costituzionale. Non fu ritenuto rilevante che le uniche ipotesi di remissione tardiva, idonee ad incidere *in executivis*, fossero state dichiarate incostituzionali negli anni Sessanta e che non residuassero fattispecie analoghe²⁹.

Inoltre, secondo la Cassazione, l'espressione «condanna» doveva ritenersi indicativa, nella sistematica del codice penale, del provvedimento irrevocabile, coincidente con la formazione del giudicato formale.

Infine, fu valorizzato il «fondamento politico-criminale della remissione», qualificata come diritto potestativo volto ad estinguere gli effetti della condizione di procedibilità già azionata. Un simile inquadramento avrebbe reso palese la «necessità di conferire alla *voluntas* del remittente la massima valenza sul piano del possibile giuridico».

L'unica eccezione al prevalere della remissione fu ravvisata nella tardività del ricorso, già riconosciuta dalla giurisprudenza quale causa ostativa, in ogni caso, all'operare dell'art. 129 c.p.p. Il decorso del termine, infatti, renderebbe il ricorso un «mero simulacro di gravame», essendo già intervenuto il giudicato formale³⁰.

²⁶ Cass., Sez. un., 25/02/2004, n. 24246, cit.; per la verità, nello stesso senso, si erano già espresse Cass., sez. V, 15 febbraio 2002, Bartelloni, in *C.E.D. Cass.*, n. 221498; Cass., sez. V, 12 marzo 2022, Santucci, in *C.E.D. Cass.*, n. 222006; Cass., sez. V, 8 maggio 2002, Malfatto, in *C.E.D. Cass.*, n. 221928; Cass., sez. V, 26 febbraio 2003, Berton, in *C.E.D. Cass.*, n. 224524; Cass., sez. V, 4 giugno 2003, Torielli, in *C.E.D. Cass.*, n. 224988.

²⁷ Cass., Sez. un., 11/11/1994, n. 21, cit.

²⁸ Cass., Sez. un., 25/02/2004, n. 24246, cit.

²⁹ La legge disponeva altrimenti nei casi di adulterio e concubinato *ex artt.* 559 e 560 c.p., dichiarati incostituzionali da Corte cost., 16/12/1968, n. 126 e da Corte cost., 27/11/1969, n. 147.

³⁰ Cass., Sez. un., 25/02/2004, n. 24246, cit.; Cass., sez. II, 20/11/2014, n. 53663, Rasizzi Scalora, in *C.E.D. Cass.*, n. 261616; con riferimento alle altre cause di inammissibilità, v., per es., Cass., Sez. un., 26/02/2015, n. 33040, cit.

Peraltro, in dottrina, si è sottolineato che la motivazione della Corte mal celi le «disarmonie»³¹ introdotte nel sistema e che sia criticabile da più punti di vista³².

In primo luogo, vi è chi³³ ha riscontrato una certa inconciliabilità tra la volontà di ribadire l'ascrizione della remissione alle cause di estinzione del reato e la predisposizione di una disciplina radicalmente diversa da quella che normalmente viene riservata a queste ultime. In secondo luogo, è parsa eccessiva l'enfasi attribuita all'inciso finale dell'art. 152, comma 3, c.p., rilevato che la norma, derogatoria del principio generale dell'irrelevanza della remissione tardiva, rimaneva (e rimane tuttora) una pura eventualità, non avendo provveduto il legislatore a concretarla. Inoltre, il riconoscimento di una particolare «signoria dell'offeso» è stato reputato più suggestivo che efficace, in quanto la piena assimilazione alle altre cause estintive provverebbe che la volontà del remittente non sarebbe comunque in grado di incidere sui meccanismi di progressione del procedimento, che rimarrebbero regolati dalle norme del sistema. Infine, è parso difettare l'obiettivo di economia processuale posto a fondamento della speciale rilevanza attribuita all'*abolitio criminis* e alla dichiarazione di incostituzionalità, equiparate dalla Corte alla remissione di querela. Ci si è chiesti, inoltre, se sia meritevole della declaratoria *ex art. 129 c.p.p.* l'imputato che abbia proposto un'impugnazione strumentale, volta solo ad allungare i tempi per tentare nuove trattative con il querelante.

Comunque, l'indirizzo delle Sezioni unite si è consolidato³⁴ e, oggi, si ammette anche che il ricorrente articoli un unico motivo di ricorso volto a introdurre nel procedimento l'intervenuta remissione di querela³⁵, in aperto contrasto anche con il principio di tassatività dei motivi.

In continuità con questi interventi, la pronuncia annotata dichiara di fare piana applicazione dei principi della sentenza Chiasserini, richiamando la peculiare disciplina sostanziale della remissione di querela. In particolare, i giudici insistono sul fatto che non sia già intervenuta la ricusazione, che avvicinerrebbe la remissione all'amnistia, ritenuta prevalente sull'inammissibilità del ricorso, e che la differenzerebbe dalle altre cause estintive. Peraltro, il riferimento pare risalire alla sistematica della sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 1989, che, nell'ammettere l'impugnazione del soggetto beneficiato dalla remissione che reclaims una formula di proscioglimento più favorevole, aveva proprio enfatizzato il rapporto tra la remissione e l'amnistia, rilevando come entrambe fossero suscettibili di rinuncia³⁶. Dopo il riconoscimento della possibilità di rinuncia anche della prescrizione³⁷, pare problematico porre la "ricusabilità" della causa

³¹ LEO, *op. cit.*, 3152; parla di «crepa» nell'orientamento fino a quel momento seguito dalla giurisprudenza MARAFIOTI, *op. cit.*, 158.

³² CAPRIOLI-VICOLI, *op. cit.*, 47.

³³ LEO, *op. cit.*, 3157 ss.

³⁴ Cass., sez. III, 17/12/2020, n. 9154, Durante, in *C.E.D. Cass.*, n. 281326; Cass., sez. V, 25/02/2019, n. 19675, Crupi, in *C.E.D. Cass.*, n. 276138; Cass., sez. IV, 11/11/2021, n. 45594, Vitucci, in *C.E.D. Cass.*, n. 282301.

³⁵ Cass., sez. VI, 13/01/2011, n. 2248, cit.; Cass., sez. IV, 19/10/2016, n. 49226, cit.; Cass., sez. V, 15/03/2021, n. 15920, S. G., in *www.dirittoegiustizia.it*.

³⁶ L'amnistia è rinunciabile a partire da Corte cost., 14/07/1971, n. 175.

³⁷ Corte cost., 23 maggio 1990, n. 275, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 157 c.p., nella parte in cui non

estintiva a giustificazione della prevalenza della declaratoria *ex art. 129 c.p.p.*, senza, al contempo, mettere in discussione il principio dell'irrelevanza della prescrizione maturata dopo la sentenza di appello³⁸.

3.3. *La (dubbia) natura della remissione di querela.*

La sentenza che si annota sfiora un'altra problematica, relativa alla natura da riconoscere alla remissione di querela, aderendo alla tesi che si riconosce nel suo inquadramento legislativo come causa di estinzione del reato.

Se il codice Zanardelli considerava la remissione alla stregua di una causa di estinzione dell'azione penale (art. 88, comma 1)³⁹, non generando dubbi in ordine alla sua natura puramente processuale⁴⁰, l'interprete deve tener conto che il codice Rocco la annovera espressamente tra le fattispecie estintive del reato (Libro I, Titolo VI, Capo I, c.p.). Non si tratta di una mera opera classificatoria: l'eventuale connotazione in termini processuali della fattispecie, al di là della sua qualificazione legislativa, potrebbe non essere priva di conseguenze sulle questioni sopra trattate.

Una prima tesi, a cui hanno aderito anche la Corte costituzionale⁴¹ e la Cassazione⁴², prendendo atto della scelta del codificatore, non ha dubbi sulla natura sostanziale della remissione di querela. Decisive sarebbero, in primo luogo, la lettera della legge e la collocazione sistematica della norma⁴³. In questo senso deporrebbe anche il fatto che la mancanza della querela e la remissione danno luogo a pronunce diverse, visto che la prima, al contrario della seconda, non preclude un successivo esercizio dell'azione penale *ex art. 345 c.p.p.*⁴⁴. La Cassazione ha spesso evidenziato la componente sostanziale della remissione, a giustificazione del proprio orientamento sulla prevalenza di questa rispetto alla declaratoria *ex art. 129 c.p.p.*, chiarendo che la propria soluzione ermeneutica «prescinde da modelli interpretativi di diritto processuale – che, invece, altrimenti giustificano una disciplina uniforme delle cause di estinzione a fronte dell'inammissibilità dell'impugnazione»⁴⁵.

Una diversa tesi, sostenuta da gran parte della dottrina, osserva invece che, al di là del tenore letterale dell'art. 152 c.p., la remissione continui ad avere natura

prevedeva la rinunciabilità della prescrizione da parte dell'imputato; l'art. 157 c.p. è stato poi modificato, per adeguarlo al principio espresso dalla Consulta, dalla legge 05/12/2005, n. 251.

³⁸ LEO, *op. cit.*, 3156.

³⁹ «Nei reati per i quali non si può procedere che a querela di parte, la remissione della parte lesa estingue l'azione penale».

⁴⁰ BATTAGLINI, *La querela*, Torino, 1958, 411.

⁴¹ Corte cost., 15/07/1983, n. 224.

⁴² *Ex multis*, v. Cass., Sez. un., 25/02/2004, n. 24246, cit.

⁴³ VOLPE, voce *Querela*, in *Dig. d. pen.*, vol. X, Torino, 1995, 552; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. III, V ed., Torino, 1981, 602, secondo cui l'istituto della remissione appartiene al diritto sostanziale, mentre solo le formalità per la sua attuazione rientrano nel diritto processuale.

⁴⁴ MARINI, *Lineamenti del sistema penale*, Torino, 1993, 1014.

⁴⁵ Cass., sez. VI, 13/01/2011, n. 2248, cit.

strettamente processuale⁴⁶. Il legislatore sarebbe incorso in un «errore di classificazione»⁴⁷: dato per pacifico il carattere processuale della querela, sarebbe un «impossibile logico»⁴⁸ riconoscere natura sostanziale al suo *contrarius actus*, sulla base del rilievo che, come la querela non crea il reato, così il ritiro della querela non lo abolisce⁴⁹. A riprova del fatto che non si tratterebbe di una causa di estinzione del reato militerebbe anche l'art. 154 c.p., a norma del quale la remissione di uno degli offesi lascia sussistere la possibilità di querela per gli altri⁵⁰. Dunque, soltanto di riflesso, la remissione inciderebbe sul diritto sostanziale, come conseguenza dell'estinzione del dovere di punire⁵¹.

Nonostante la giurisprudenza sia ancorata alla concezione sostanziale della remissione di querela, non mancano interventi che ne enfatizzano il portato processuale. Nella sentenza Ricci, ad esempio, la Cassazione ha affermato che «la natura indubbiamente sostanziale della remissione non può essere enfatizzata – nella prospettiva di omologarla *tout-court* alle altre cause di estinzione del reato – sino al punto di marginalizzarne la valenza processuale [...] stante il diretto collegamento di essa con l'esercizio dell'azione penale»⁵². Peraltro, tali considerazioni sono prodromiche ad una conclusione in tutto e per tutto conforme all'insegnamento della sentenza Chiasserini.

Ciò potrebbe apparire incoerente con il criterio interpretativo adottato dalla Cassazione fin dalla sentenza Cresci, secondo cui il concorso delle cause di estinzione del reato e delle cause di inammissibilità del ricorso va risolto secondo le «norme che regolano il processo». Se ciò vale per le fattispecie, come la prescrizione, a cui si riconosce pacificamente natura sostanziale, dovrebbe valere *a fortiori* per quelle fattispecie che hanno una componente processuale. Per queste ultime, potrebbe essere infatti più pressante l'esigenza di applicare i principi che regolano il procedimento, che, secondo l'insegnamento del giudice nomofilattico, inducono ad affermare la prevalenza della declaratoria di inammissibilità.

Interessante pare anche quanto affermato dalla Suprema Corte a Sezioni unite nella sentenza Salatino⁵³, intervenuta a chiarire se lo speciale meccanismo di interlocuzione con la persona offesa, contemplato dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, che,

⁴⁶ MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale di diritto penale*, XX ed., Milano, 2021, 496-497; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Milano, 2020, 863 ss. A queste tesi si affiancano posizioni che riconoscono natura processuale a tutte le cause di estinzione del reato, v., per es., PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, VI ed., Milano, 1998, 714-716.

⁴⁷ CALDERANO, *Contributo allo studio del diritto di querela*, Padova, 1978, 124; CANDIAN, *La querela*, Milano, 1951, 254; BATTAGLINI, *op. cit.*, 412.

⁴⁸ BATTAGLINI, *op. cit.*, 412.

⁴⁹ CALDERANO, *op. cit.*, 123-124; DIOTALLEVI, *sub art. 152*, in AA.VV., *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretto da Lattanzi-Lupo, Milano, 2000, 169; GAITO, voce *Querela, istanza, richiesta*, in *Enc. giur.*, XXV, Roma-Torino, 1958, 412.

⁵⁰ BATTAGLINI, *op. cit.*, 413.

⁵¹ BATTAGLINI, *op. cit.*, 412; DIOTALLEVI, *op. cit.*, 169.

⁵² Cass., Sez. un., 17/12/2015, n. 12602, cit.; già Cass., Sez. un., 25/02/2004, n. 24246, cit., in realtà rapidamente accennava alle connotazioni peculiari della remissione di querela, «collegandosi essa direttamente all'esercizio dell'azione penale».

⁵³ Cass., Sez. un., 21/06/2018, n. 40150, cit.

innovando il regime di procedibilità, ha previsto la querela per una pluralità di reati prima procedibili d'ufficio, dovesse applicarsi anche in presenza di un ricorso per cassazione inammissibile. Le Sezioni unite, sulla questione, hanno dato risposta negativa, rilevando che «la sopravvenuta eventualità dell'improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la [...] ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva [...] ed è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione». Al di là del successivo richiamo adesivo alla sentenza Chiasserini, la *ratio decidendi* della pronuncia non pare esattamente in linea con quella che ha ispirato il richiamato precedente.

Un utile banco di prova pare essere quello del concorso tra le cause di inammissibilità dell'impugnazione e la "nuova" improcedibilità *ex art. 344-bis c.p.p.*, a cui la Cassazione ha riconosciuto natura processuale, affermando che la stessa «non incide sulla sussistenza del reato, ma sulla possibilità di proseguire l'azione penale»⁵⁴. Nella giurisprudenza di legittimità, si è già sostenuto che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso debba prevalere sulla declaratoria di improcedibilità⁵⁵. Riconoscendo natura processuale alla remissione di querela, pare oggi più difficile giustificare il peculiare trattamento che le viene riservato, laddove un'altra fattispecie, parimenti processuale, subisce una sorte radicalmente diversa.

Resta l'idea che a guidare la giurisprudenza in materia di remissione della querela siano soprattutto «ragioni di equità», in conformità ad «una linea di compromesso, che, tuttavia, per le basi concettuali su cui è costruita, presta il fianco a forti obiezioni»⁵⁶.

4. La rilevanza del patteggiamento nella risposta al problema.

Così inquadrata le tematiche generali, resta da sciogliere la questione nodale alla base del contrasto giurisprudenziale, che si è richiamato in apertura. Va compreso, cioè, se lo svolgimento del processo nelle forme del patteggiamento condizioni l'atteggiarsi del concorso tra le cause di inammissibilità dell'impugnazione e la declaratoria di non punibilità per remissione di querela. Del resto, non è un caso che, in materia di rito ordinario, non si siano posti dubbi di sorta e la giurisprudenza sia granitica nell'aderire all'orientamento espresso nella decisione sul caso Chiasserini.

La sentenza annotata dà risposta negativa. Peraltro, poiché la Cassazione non si diffonde oltre nell'illustrare le ragioni dell'equiparazione tra la sentenza di condanna e

⁵⁴ Cass., sez. V, 05/11/2021, n. 334, Pizzorulli, in *www.giurisprudenzapenale.it*, che desume la natura processuale dell'istituto dalla finalità di rendere celere la definizione delle fasi delle impugnazioni, dalla collocazione dell'art. 344-bis c.p.p. nell'ambito delle condizioni di procedibilità e dalle sue modalità operative. Nello stesso senso, v. Cass., sez. II, 17/12/2021, n. 6045, Bucciarelli, in *Onelegale*; Cass., sez. III, 14/12/2021, n. 1567, Iaria, in *Onelegale*.

⁵⁵ Cass., sez. VII, 26/11/2021, n. 43883, Cusmà Piccione, in *www.processopenaleegiustizia.it*.

⁵⁶ CAPRIOLI-VICOLI, *op. cit.*, 47.

quella “patteggiata”, la tenuta della motivazione deve essere vagliata in relazione alle peculiarità del patteggiamento, anche in ragione di quanto la Corte aveva avuto occasione di affermare nella sentenza Conti del 2018.

4.1. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.

Nel suo precedente, oggi disconosciuto, il giudice nomofilattico aveva valorizzato il disposto del “nuovo” art. 448, comma 2-*bis*, c.p.p., introdotto dopo trent’anni di incertezze sui limiti all’impugnabilità della sentenza di patteggiamento.

Come è noto, la legge n. 103 del 2017 (c.d. riforma Orlando) ha tipizzato i vizi per cui è possibile ricorrere avverso la sentenza *ex art. 444 c.p.p.*, con una disposizione a cui si riconosce natura speciale rispetto all’art. 606 c.p.p.⁵⁷. La sentenza di patteggiamento può essere oggi censurata solo con riferimento ai motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione fra l’accusa e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza⁵⁸.

Non isolate manifestazioni di consenso ha raccolto la tesi secondo cui la nuova disciplina è eccessivamente restrittiva e si pone in contrasto con l’art. 111, comma 7, Cost.⁵⁹. Peraltro, questi dubbi di legittimità costituzionale non hanno sinora trovato riscontro nelle pronunce delle Corti⁶⁰.

Nel 2018, con la sentenza Conti, la Cassazione ha escluso che l’intervenuta remissione di querela determini un’ipotesi di illegalità derivata della pena. Pare utile, a questo punto, chiarire la nozione di “pena illegale” *ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.*

⁵⁷ CALLARI, *Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento e l’illegalità della misura di sicurezza*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, 1407; in giurisprudenza v. Cass., sez. VI, 11/12/2018, n. 5210, Chiumiento, in *C.E.D. Cass.*, n. 275027. Prospetta invece un possibile concorso tra i motivi *ex art. 448-bis c.p.p.* e quelli *ex art. 606 c.p.p.* APRATI, *La riforma Orlando sui riti speciali: quattro nodi problematici*, in *Cass. pen.*, 2019, 1406.

⁵⁸ Cass., Sez. un., 26/09/2019, n. 21368, Savin, in *C.E.D. Cass.*, n. 279348, che ha ritenuto ammissibile il ricorso *ex art. 606 c.p.p.* con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto di accordo tra le parti; Cass., Sez. un., 26/09/2019, n. 21369, M. S., in *C.E.D. Cass.*, n. 279349, che ha ritenuto ammissibile il ricorso con riferimento all’applicazione o all’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie. In senso critico, v. SANNA, *Sanzioni amministrative e misure di sicurezza erronee nella sentenza negoziale: la soluzione extra legem delle Sezioni unite*, in *Proc. pen. giust.*, 2021, 169 ss.

⁵⁹ BACCARI, *La disciplina del ricorso per cassazione avverso la sentenza di “patteggiamento” dopo la riforma Orlando*, in *Proc. pen. giust.*, 2018, 1187; DELLA TORRE, *La giustizia penale negoziata in Europa*, Milano, 2019, 424; SANNA, *Il patteggiamento tra prassi e novelle legislative*, Cedam, 2018, 205; ID., *L’eclissi della legalità nel rito negoziale: limiti al ricorso per Cassazione nel disegno di riforma all’esame del Parlamento*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 925 ss.

⁶⁰ Cass., sez. V, 12/03/2021, n. 21497, Ricciardi, in *C.E.D. Cass.*, n. 281182, che ha ritenuto “manifestamente infondate” le questioni di legittimità costituzionale del “nuovo” art. 448, comma 2-*bis*, per violazione degli artt. 2, 24, 111 Cost., reputando che la limitazione della facoltà di impugnare «trov[i] ragionevole giustificazione, nell’ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell’esigenza di limitare il controllo di legittimità ai soli momenti della decisione che contrastano con la volontà espressa dalle parti o costituiscono disapplicazione dell’assetto normativo disciplinante il fatto illecito portato alla cognizione del giudice». Nello stesso senso, in precedenza, v. Cass., sez. VI, 11/12/2018, n. 5210, cit.

In dottrina, non è mancato chi l'ha ricostruita in via estensiva, ritenendo che una stretta interpretazione della norma violi il presidio di garanzia previsto dall'art. 111, comma 7, Cost.⁶¹. Peraltro, si tratta di una lettura decisamente minoritaria⁶², che non pare idonea, comunque, a ricomprendere anche la fattispecie dell'intervenuta remissione. D'altro canto, la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie hanno incluso nella nozione *ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.* una serie di ipotesi: *i)* la pena non prevista dall'ordinamento⁶³; *ii)* quella determinata sulla base di una cornice edittale dichiarata incostituzionale⁶⁴, *iii)* quella individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole⁶⁵, *iv)* quella diversa, per specie, da quella stabilita astrattamente dalla legge o quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali⁶⁶, *v)* quella imposta cumulativamente ad altra pena, quando la norma prevede che la pena sia alternativa⁶⁷, *vi)* quella applicata in assenza delle condizioni per l'accesso al rito alternativo⁶⁸. Ne dovrebbe derivare che, qualora la pena sia complessivamente legittima, ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato, non si configuri un'ipotesi di illegalità⁶⁹. Su quest'ultimo aspetto, peraltro, gli indirizzi non paiono univoci. Vi sono, ad esempio, pronunce che escludono la ricorribilità della sentenza che rechi un errore nel bilanciamento delle circostanze⁷⁰ e altre che invece la ammettono⁷¹.

⁶¹ APRATI, *op. cit.*, 1410, secondo cui «con la possibilità – avverso il provvedimento che applica la pena richiesta dalle parti – di ricorrere per cassazione per “pena illegale” trova tutela non solo “l'inosservanza della legge penale” che cade sulla pena in senso stretto, ma anche “l'inosservanza della legge penale” che cade sul reato». L'autrice ricomprende in quest'ultima categoria, ad esempio, la fattispecie della norma incriminatrice «non precisa e non chiara», che conduce ad una decisione che «è il frutto di una piena discrezionalità dell'autorità giudiziaria».

⁶² Cass., sez. VI, 11/12/2018, n. 5210, cit., ha affermato che un'interpretazione estensiva della nozione di illegalità della pena non può essere accolta perché in contrasto con il carattere tassativo dei motivi di ricorso, posto che, diversamente opinando, ogni vizio di legge sostanziale e processuale sarebbe denunciabile in cassazione.

⁶³ RIGO, *Il patteggiamento*, Milano, 2021, 109.

⁶⁴ BASSI, *Il giudizio per cassazione ad un anno dall'entrata in vigore della riforma Orlando*, in *Cass. pen.*, 2018, 4043, sulla scorta dell'insegnamento della sentenza Cass., Sez. un., 26/02/2015, n. 33040, cit.

⁶⁵ Cass., sez. III, 10/07/2019, n. 552, Bentivogli, in *C.E.D. Cass.*, n. 278014.

⁶⁶ Cass., sez. V, 20/01/2016, n. 8639, De Paola, in *C.E.D. Cass.*, n. 266080; Cass., sez. V, 16/04/2019, n. 19757, cit.; nello stesso senso BRICCHETTI, *L'intento della riforma è scoraggiare i ricorsi solo defatigatori*, in *Guida dir.*, 2017, XXXII, 58.

⁶⁷ Cass., sez. I, 18/02/2004, n. 17108, Merlini, in *C.E.D. Cass.*, n. 228650.

⁶⁸ Cass., sez. III, 10/07/2019, n. 552, cit.

⁶⁹ VESSICHELLI, *op. cit.*, 24; Cass., sez. VI, 30/10/2013, n. 44907, Marchisella, in *C.E.D. Cass.*, n. 257151; Cass., Sez. un., 26/02/2015, n. 33040, cit.; Cass., sez. VI, 20/01/2021, n. 4726, Casati, in *C.E.D. Cass.*, n. 280875; Cass., sez. V, 23/01/2019, n. 18304, Rosettani, in *C.E.D. Cass.*, n. 275915.

⁷⁰ Cass., sez. VI, 27/04/2021, n. 28031, Jimmy, in *C.E.D. Cass.*, n. 282104; Cass. sez. V, 16/04/2019, n. 19757, Bonfiglio, in *C.E.D. Cass.*, n. 276509.

⁷¹ Cass., sez. V, 27/01/2021, n. 9818, Santese, in *C.E.D. Cass.*, n. 280626; Cass., sez. V, 23/05/2014, n. 24054, Restaino, in *C.E.D. Cass.*, n. 259894. Tra l'altro, è stata di recente rimessa alle Sezioni unite la questione se sia ricorribile la sentenza che operi un erroneo bilanciamento tra circostanze eterogenee, in violazione del criterio unitario *ex art. 69, comma 3, c.p.* (Cass., sez. V, 17/02/2022, n. 95223, Sacchettino, in *www.sistemapenale.it*).

Allo stesso modo, certe decisioni consentono di far valere il mancato aumento per la continuazione⁷², altre no⁷³.

Pare, tuttavia, da escludersi che la nozione di “illegalità della pena” sia idonea a ricomprendere tutte le ipotesi in cui sussisterebbero i presupposti delle cause di non punibilità *ex art. 129 c.p.p.* Ne è esempio l’orientamento emerso con riguardo alla mancata dichiarazione della prescrizione intervenuta prima della sentenza di patteggiamento. La Cassazione ha affermato che «la pena concordata non può essere considerata pena illegale perché conforme all’accordo delle parti, rispondente alla volontà dell’imputato ed alla pena prevista dalla legge in relazione alla corretta qualificazione giuridica del fatto»⁷⁴. In altri termini, secondo la Suprema Corte, «il vizio di legge non investe la pena ma un diverso presupposto dell’accordo negoziale ratificato dalla sentenza»⁷⁵, esplicitando una *ratio decidendi* che pare applicabile anche alla fattispecie della remissione della querela.

La sentenza del 2018, che non risulta condivisa dalla pronuncia annotata, sembra dunque fare corretta applicazione degli indirizzi di legittimità espressi con riferimento alla nozione di “illegalità della pena”.

Peraltro, si tratta di capire se il problema dell’intervenuta remissione di querela nel patteggiamento debba essere risolto sulla base del principio di tassatività dei motivi di ricorso. Dà risposta negativa la Cassazione, la quale, nella sentenza Leonardi, praticamente coeva a quella annotata⁷⁶, afferma che l’impostazione che muove dalla tipicità dei motivi è «eccentrica rispetto alla soluzione da dare al tema in esame, che attiene, piuttosto, alla efficacia da ascrivere, sul piano della estinzione del reato, alla sopravvenuta remissione di querela».

E, in effetti, anche nel rito ordinario, il rilievo attribuito alla fattispecie estintiva prescinde dal principio di tassatività, posto che l’intervento della remissione non è riconducibile a nessuno dei motivi previsti dall’art. 606 c.p.p. Resta allora da chiedersi se, a differenza di quanto presuppone la sentenza annotata, la particolare natura del patteggiamento possa giustificare una disciplina diversa da quella operante nel procedimento ordinario.

4.2. Le peculiarità della sentenza di patteggiamento e gli effetti sui poteri di impugnazione delle parti.

Pare alludere alle peculiarità della pronuncia *ex art. 444 c.p.p.* la sentenza Conti del 2018, laddove, per negare effetti alla remissione di querela, attribuisce rilievo «decisivo» al fatto che il procedimento si sia svolto nelle forme del rito negoziato. Il

⁷² Cass., sez. V, 28/01/2020, n. 15413, Rama, in *C.E.D. Cass.*, n. 279080.

⁷³ Cass., sez. IV, 05/03/2020, n. 10688, Tonoli, in *C.E.D. Cass.*, n. 278970.

⁷⁴ Cass., sez. VI, 11/12/2018, n. 5210, cit., nello stesso senso, in seguito, Cass., sez. V, 30/04/2019, n. 26425, Parigi, in *C.E.D. Cass.*, n. 276517.

⁷⁵ Cass., sez. VI, 11/12/2018, n. 5210, cit.

⁷⁶ Cass., sez. VI, 05/04/2022, n. 20023, Leonardi, in *Onelegale*.

riferimento pare sfuggente, ma diventa più limpido per via del richiamo ad un'altra pronuncia, risalente al 2003, che aveva deciso in senso conforme. In quell'occasione, la Cassazione aveva affermato che «la sentenza di patteggiamento [...] non può essere aggredita dall'imputato mediante ricorso per cassazione, con la prospettazione di sopraggiunte evenienze a lui favorevoli (cause di non punibilità o di improcedibilità), non esistenti al momento dell'accordo e non conosciute dalle parti, né dal giudice», dovendosi ritenere che, una volta intervenuta la ratifica, «il procedimento conserv[i] la propria autonomia sostanziale e processuale». Ciò in ossequio «alla *ratio* dell'istituto, alla logica del sistema, nonché alla natura, alla struttura ed alla essenza stessa del patteggiamento»⁷⁷.

Come si è avuto modo di anticipare, la Cassazione si è orientata in senso diametralmente opposto nella sentenza annotata. Ancor più chiara in questo senso è la già citata sentenza Leonardi, secondo cui la pronuncia *ex art. 444 c.p.p.* «non si differenzia da qualsivoglia altra decisione per la quale l'eventuale remissione [...] finisce per determinare l'estinzione del reato»⁷⁸.

Tutte le pronunce richiamate paiono tuttavia scontare un *deficit* motivazionale sul punto, così che il tema dell'incidenza del rito sul problema prospettato va ricostruito ampliando lo sguardo all'elaborazione con cui dottrina e giurisprudenza hanno tentato di delineare la natura della sentenza "patteggiata" e, quindi, il rapporto tra questa e la sentenza di condanna.

Non si tratta certo di una mera speculazione teorica, visto che la questione è idonea a incidere, tra le altre cose, anche sui poteri di impugnazione delle parti⁷⁹. Negli anni che seguirono l'entrata in vigore del Codice Vassalli, maturarono due fondamentali indirizzi ermeneutici, che ancora oggi costituiscono la base del dibattito in materia.

Una prima tesi sostiene che la sentenza di patteggiamento vada "equiparata" a quella di condanna, come emerge testualmente dall'art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p. Anche riconoscendole natura "atipica", la sentenza *ex art. 444 c.p.p.* sottende un accertamento di responsabilità, non potendosi altrimenti giustificare, prima di tutto sul piano costituzionale, l'applicazione di una pena svincolata dalla colpevolezza⁸⁰.

Un diverso indirizzo sostiene invece che la sentenza di patteggiamento abbia natura allogena, non essendo in alcun modo riconducibile alla sentenza di condanna, in ragione dell'assenza di un previo accertamento di responsabilità penale. Ne sarebbe dimostrazione l'art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p., che si limiterebbe ad equiparare le due fattispecie solamente con riferimento all'effetto dell'inflizione di una pena⁸¹ e ciò troverebbe già riscontro anche nella Relazione al progetto preliminare del codice,

⁷⁷ Cass., sez. V, 7 aprile 2003, n. 39345, Silvestris, in *Dir. giust.*, 2004, VII, 121. In senso opposto si esprime la stessa Quinta sezione, a pochi mesi di distanza, v. Cass., sez. V, 19/12/2003, n. 48657, in *Italggiure*, che annullò senza rinvio la sentenza di patteggiamento a cui era seguita la remissione della querela, pur essendo inammissibile il ricorso proposto dall'imputato.

⁷⁸ Cass., sez. VI, 05/04/2022, n. 20023, cit.

⁷⁹ VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, Milano, 2000, 308-309, nello stesso senso v. CECANESE, *Le aporie del patteggiamento*, Napoli, 2017, 147.

⁸⁰ VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 344.

⁸¹ Cass., Sez. un., 08/05/1996, De Leo, in *Cass. pen.*, 1996, 3579 ss.

secondo cui nel patteggiamento «non occorre un positivo accertamento della responsabilità penale»⁸².

La Corte costituzionale, dopo avere inizialmente enfatizzato la dimensione dell'accertamento⁸³, ha poi valorizzato la componente negoziale del patteggiamento, rinvenendo il suo fondamento nell'accordo tra le parti⁸⁴, arrivando a sostenere che la previsione di una dichiarazione di colpevolezza costituirebbe una "riscrittura" del rito⁸⁵. Su quest'ultima linea si è orientata anche la giurisprudenza di legittimità, che, dopo alcune iniziali oscillazioni⁸⁶, ha insistito sulla «matrice negoziale transattiva»⁸⁷ del procedimento e sulle «differenze formali, strutturali, genetiche e funzionali» del rito e del provvedimento che lo conclude⁸⁸. Nemmeno l'affermazione di una più stretta assimilazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna, che ha cercato di ridurre le differenze al fatto che la prima non produce alcuni effetti penali⁸⁹, ha indotto a rivalutare la questione relativa all'accertamento di responsabilità⁹⁰.

Quest'ultimo orientamento è infine prevalso⁹¹, da un lato, spingendo la funzionalità e la capacità deflattiva del rito⁹² e, dall'altro lato, continuando ad alimentare seri dubbi di legittimità costituzionale, con particolare riferimento alla presunzione d'innocenza, ai principi che individuano i caratteri della giurisdizione e all'indisponibilità della libertà personale⁹³. Si è anche evidenziato come il riconoscimento della natura allogena della sentenza di patteggiamento risenta di un equivoco di fondo,

⁸² *Relazione al progetto preliminare del c.p.p.*, in *G.U., Suppl. ord. n. 2*, 24/10/1988, n. 250, 108.

⁸³ Corte cost., 02/07/1990, n. 313.

⁸⁴ Corte cost., 06/06/1991, n. 251; Corte cost., 30/06/1994, n. 265; Corte cost., 09/07/2004, n. 219.

⁸⁵ Corte cost., 11/12/1997, n. 399.

⁸⁶ Cass., sez. V, 29/10/1993, Marzoni, in *Cass. pen.*, 1995, 1942 ss.

⁸⁷ VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.VV., *I procedimenti speciali in materia penale*, a cura di Pisani, Milano, 2003, 189.

⁸⁸ Cass., Sez. un., 26/02/1997, n. 3600, Bahrouni Makrem, in *Cass. pen.*, 1997, 2666 ss.

⁸⁹ Cass., Sez. un., 29/11/2005, n. 17781, Diop Oumar, in *Cass. pen.*, 2006, 2769 ss.

⁹⁰ SANNA, *Il patteggiamento tra prassi e novelle legislative*, cit., 6, 183.

⁹¹ CECANESE, *op. cit.*, 148; RIGO, *op. cit.*, 71-72. Né l'introduzione del patteggiamento allargato ha indotto a rivedere la posizione, come auspicato da parte della dottrina, VIGONI, *Patteggiamento allargato, riflessi sul sistema e sull'identità della sentenza*, in *Cass. pen.*, 2004, 713 ss., SANNA, *Riti alternativi senza presunzione di colpevolezza*, in *www.discrimen.it*, 10/05/2021, 2-4. La giurisprudenza ha infatti accolto la lettura unitaria del congegno, v. Cass., Sez. un., 29/11/2005, n. 17781, cit. Nel senso che, nel patteggiamento, manca un accertamento di responsabilità, v., da ultimo, Cass., sez. II, 24/09/2019, n. 39159, Hussain, in *C.E.D. Cass.*, n. 277102; Cass., sez. IV, 13/02/2015, n. 8541, B. F., in *Onelegale*, in cui si afferma che il patteggiamento si sostanzia nell'applicazione della pena senza giudizio. Del tutto minoritari sono invece gli interventi che ancora esaltano la componente dell'accertamento, v., per es., Cass. sez. II, 21/06/2018, n. 44190, H., in *C.E.D. Cass.*, n. 274078.

⁹² VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.VV., *I procedimenti speciali in materia penale*, cit., 203; SCALFATI, *L'uso strategico dei procedimenti differenziati*, in *Arch. pen.*, 2019, III 8; PERONI, *La peripezia del patteggiamento in un trentennio di sperimentazioni*, in *Arch. pen.*, 2019, III, 7.

⁹³ VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.VV., *I procedimenti speciali in materia penale*, cit., 192; ID., *Sulla natura della sentenza ex art. 444*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, 284; ID., *Patteggiamento "allargato": riflessi sul sistema e sull'identità della sentenza*, in *Cass. pen.*, 2004, 714; RIGO, *op. cit.*, 72; SANNA, *Il patteggiamento tra prassi e novelle legislative*, cit., 4, 14.

consistente nel dedurre dai limiti cognitivi del rito il ridimensionamento dell'incidenza del controllo giudiziale⁹⁴.

La peculiarità del rito ha inciso anche sulla conformazione dei poteri di impugnazione delle parti. Al di là della tendenziale inappellabilità delle sentenze *ex art.* 444 c.p.p.⁹⁵, il legislatore ha serbato il silenzio su eventuali vincoli o limiti, derivanti dalla genesi negoziale, al ricorso per cassazione, che gode della tutela costituzionale (art. 111, comma 7, Cost.), fino alla riforma Orlando, con cui si sono tipizzati i vizi denunciabili davanti al giudice nomofilattico.

Peraltro, da subito si è avvertito il rischio che l'impugnazione potesse divenire uno strumento di «revoca postuma del consenso»⁹⁶ e si è iniziato a ipotizzare che il sostrato pattizio della decisione condizionasse i poteri di impugnazione delle parti⁹⁷. Si è così articolata una pluralità di indirizzi interpretativi, che hanno a vario titolo attribuito alla sentenza di patteggiamento una forza di resistenza superiore a quella della sentenza di condanna, facendo emergere, quale regola di fondo, il criterio dell'intangibilità dell'accordo⁹⁸. Dottrina e giurisprudenza hanno fatto leva su concetti quali, ad esempio, la rinuncia tacita all'impugnazione, il difetto di legittimazione, la carenza di interesse, l'impossibilità di rimettere in discussione l'accordo intervenuto tra le parti⁹⁹, arrivando ad affermare che fosse illogico consentire di ricorrere avverso la sentenza di patteggiamento¹⁰⁰. Nella prassi, ciò si è tradotto in un «caotico puzzle»¹⁰¹, difficile da ricomporre e da ricondurre a coerenza¹⁰².

5. Una decisione tra principi generali e (discutibili) deroghe.

Al di là dell'intervento del legislatore, che, con l'art. 448, comma 2-bis c.p.p., ha messo mano ad alcune delle questioni sopra tratteggiate¹⁰³, si ritiene tuttora irrisolta la questione se il sostrato pattizio della decisione condizioni la legittimazione ad impugnare delle parti¹⁰⁴. Si tratta dunque di verificare se l'esigenza di adeguare i poteri

⁹⁴ VIGONI, *Patteggiamento "allargato"*, cit., 714.

⁹⁵ Fa eccezione al principio la disposizione *ex art.* 448, comma 2, c.p.p.

⁹⁶ PERONI, *La sentenza di patteggiamento*, Padova, 1999, 195.

⁹⁷ PERONI, *La sentenza di patteggiamento*, cit., 193.

⁹⁸ VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.VV., *I procedimenti speciali in materia penale*, cit., 203.

⁹⁹ Una rassegna si rinviene in MARCOLINI, *Il patteggiamento nel sistema della giustizia penale negoziata*, Milano, 2005, 246; PERONI, *La sentenza di patteggiamento*, cit., 193-194.

¹⁰⁰ LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2014, 752; CARNEVALE, *L'interesse a impugnare nel processo penale*, Torino, 2012, 271.

¹⁰¹ CARNEVALE, *op. cit.*, 275.

¹⁰² CALLARI, *Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento e l'illegalità della misura di sicurezza*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, VI 1046.

¹⁰³ GIALUZ-DELLA TORRE, *La rimodulazione dei rimedi avverso le sentenze di patteggiamento tra sviste del legislatore e frizioni con i principi costituzionali*, in AA.VV., *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative*, a cura di Bargis-Belluta, Torino, 2018, 209.

¹⁰⁴ SANNA, *Il patteggiamento tra prassi e novelle legislative*, cit., 200.

di impugnazione delle parti alle peculiarità del rito possa incidere sulla possibilità di introdurre, con il ricorso per cassazione, l'avvenuta remissione di querela, soprattutto laddove si enfatizzi il carattere negoziale del patteggiamento.

Come ripetutamente sottolineato dalla Cassazione, anche dopo la novella legislativa, «la richiesta di applicazione della pena e l'adesione dell'altra parte integrano [...] un negozio di natura processuale, che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente», salvi, naturalmente, i motivi previsti dall'art. 448, comma 2-*bis*, c.p.p.¹⁰⁵. In dottrina, si è sottolineato che un uso strumentale e dilatorio del mezzo di impugnazione vanificherebbe, tra l'altro, anche gli effetti di economia processuale insiti nel rito¹⁰⁶. Inoltre, non sarebbe concepibile un patteggiamento “con riserva”, che consenta, da un lato, di acquisire i vantaggi previsti dagli artt. 444 ss. c.p.p. e, dall'altro lato, di contrastare l'accordo con il ricorso per cassazione¹⁰⁷.

Echi di questa concezione si rinvergono anche in alcune pronunce. In una sentenza risalente al 1993, la Suprema Corte, circa l'ammissibilità di un ricorso volto ad ottenere una declaratoria di non punibilità *ex art. 129 c.p.p.* in base a fatti sopravvenuti, non conosciuti dal giudice che aveva accolto la richiesta delle parti e allo stato degli atti, parlò di «alea negoziale», affermando che «il patteggiamento implica ovviamente dei rischi [...], alcuni giuridicamente rimediabili, altri no [...] indubbiamente la norma richiamata [l'art. 444 c.p.p.] conferisce al giudice potere per contenere l'alea, ma potere ristretto: cioè, allo stato degli atti contenuti nel fascicolo del p.m. Questo limite non può mai essere superato»¹⁰⁸. Ne discende, secondo questa visione, la totale impermeabilità della sentenza alle sopravvenienze favorevoli, la cui irrilevanza rappresenterebbe il rischio che la parte accetta quando manifesta il suo consenso all'applicazione della pena concordata.

Peraltro, non si tratta di un'episodica esaltazione della natura negoziale del procedimento. Pochi anni dopo, infatti, le Sezioni unite ribadirono la totale immunità ai *nova* della sentenza di patteggiamento, in ragione della sua natura allogena, della sua genesi negoziale e dell'irrevocabilità del consenso prestato dalle parti, escludendo la sua assoggettabilità alla revisione¹⁰⁹.

Probabilmente, una simile concezione del rito, che certamente esaspera i suoi profili negoziali, porterebbe a concludere che la remissione di querela non possa avere un effetto demolitivo dell'accordo intervenuto tra le parti. Tuttavia, pare che i presupposti di una rappresentazione che ruota intorno al concetto di “alea negoziale” siano, almeno in parte, venuti meno, anche per volontà del legislatore. Infatti, con la legge 12 giugno 2003, n. 134, il Parlamento, reagendo agli indirizzi appena ricordati, ha

¹⁰⁵ Cass., sez. V, 16/04/2019, n. 19757, cit.; nello stesso senso, *ex multis*, Cass., sez. IV, 24/11/2016, n. 2525, Moretti, in *C.E.D. Cass.*, n. 269072; Cass., sez. IV, 03/07/2012, Fiorentini, in *C.E.D. Cass.*, n. 254367; Cass., sez. IV, 11/07/2012, n. 38970, Parascenzo in *C.E.D. Cass.*, n. 254371.

¹⁰⁶ GERACI, *Sentenza di patteggiamento e limiti alle impugnazioni*, in *Giur. it.*, 2003, VII, 510.

¹⁰⁷ GERACI, *op. cit.*, 510.

¹⁰⁸ Cass., sez. III, 25/05/1993, n. 1215, Facella, in *Cass. pen.*, 1995, 1590.

¹⁰⁹ Cass., Sez. un., 25/03/1998, n. 6, Giangrasso, in *C.E.D. Cass.*, n. 210872.

espressamente previsto l'assoggettabilità a revisione della sentenza *ex art. 444 c.p.p.*, con ciò smentendo il principio dell'impermeabilità alle sopravvenienze favorevoli¹¹⁰.

Né sembra portare a diverse conclusioni il "divieto di revoca postuma del consenso", ancora centrale nella discussione sul rito contrattato. Si tratta infatti di un criterio interpretativo volto a impedire che la parte, dopo avere aderito all'accordo, lo censuri, denunciandone l'ingiustizia, anche sulla base di elementi che già versavano nella sua disponibilità al momento dell'espressione del consenso. E neppure pare che il principio sia stato elaborato con riferimento alle sopravvenienze, che non fossero nella disponibilità della parte all'atto della sua manifestazione di volontà. Non si tratterebbe, infatti, di riconoscere uno *ius poenitendi* all'imputato, come tale non meritevole di tutela, ma di consentirgli l'introduzione nel procedimento di elementi sopravvenuti, di cui lo stesso non poteva tenere conto al momento dell'espressione del consenso. Del resto, è stato proprio uno degli autori a cui si deve il conio della formula della «revoca postuma» a sostenere che «nulla potrebbe impedire all'interessato di dedurre dinnanzi alla Suprema Corte una causa di proscioglimento venuta in essere dopo il patteggiamento»¹¹¹.

Dunque, la sentenza annotata non pare contraddire la *ratio* posta a fondamento del principio di intangibilità dell'accordo, come ricostruita dall'elaborazione teorica in materia. La possibilità di ricorrere per cassazione per far valere l'intervenuta remissione di querela non sembra infatti collidere con la genesi negoziale della sentenza di patteggiamento.

Meno condivisibile sembra invece la pronuncia nella parte in cui aderisce acriticamente agli orientamenti consolidati circa il concorso tra l'inammissibilità dell'impugnazione e la sopravvenuta estinzione del reato *ex art. 152 c.p.* La fedeltà dimostrata allo *ius receptum* in materia, tra l'altro, sconta un'imprecisione di fondo, laddove identifica nella mancata ricusazione della causa estintiva il fondamento della speciale disciplina riservata alla remissione di querela, trascurando che, in base allo stesso ragionamento, pure la prescrizione dovrebbe prevalere sull'inammissibilità del ricorso.

Rimane dunque opportuno chiedersi se le ragioni di giustizia sostanziale che sorreggono l'indirizzo ermeneutico in questione possano continuare a derogare ai principi generali che, da oltre vent'anni, regolano il rapporto tra la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la declaratoria di non punibilità *ex art. 129 c.p.p.*

Un segno di insofferenza può forse rinvenirsi nel *dictum* della sentenza Salatino¹¹², decisa a chiarire che la causa estintiva in tanto può avere ingresso in Cassazione in quanto è destinata altrimenti a rilevare *in executivis*, in conformità dei

¹¹⁰ Peraltro, va precisato che la possibilità di accedere al rimedio straordinario è stata ristretta in via pretoria dalla Cassazione, che, ad esempio, esclude che sia sufficiente la "prova nuova" tale da determinare il ragionevole dubbio sulla responsabilità del prevenuto, essendo necessario, al contrario, che il *novum* consista in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento *ex art. 129 c.p.p.*, v., *ex multis*, Cass., sez. I, 06/06/2019, n. 25201, B. A. C., in *Onelegale*.

¹¹¹ PERONI, *La sentenza di patteggiamento*, cit., 199-200.

¹¹² Cass., Sez. un., 21/06/2018, n. 40150, cit.

principi di economia processuale che sorreggono la deroga alla prevalenza della declaratoria di inammissibilità. Peraltro, ad oggi, non si rinvergono sviluppi nella direzione di un *overruling* sulla disciplina della remissione di querela.

D'altro canto, bisognerà attendere per capire se, a indurre la Cassazione ad una rivisitazione delle proprie posizioni, sarà l'indirizzo, già emerso in sede di legittimità, sul concorso tra l'inammissibilità dell'impugnazione e l'improcedibilità dell'azione penale *ex 344-bis c.p.p.*